

Eucaristia-Ministri Straordinari-Nota-Decreto 2002

Nota sui Ministri Straordinari della Comunione

L.V.D. XCIII (2002) pp. 443-446

Decreto

La celebrazione del Congresso Eucaristico nell'Anno Santo ha consentito un approfondimento su alcuni aspetti del mistero eucaristico, particolarmente sui Ministri Straordinari della Comunione condotto soprattutto dal Consiglio Pastorale Diocesano nella sessione del 14 Dicembre 2001.

Pertanto visti i Cann. 230 §3 e 910 §2

col presente atto

approviamo e promulghiamo la *Nota sui ministri Straordinari della Comunione* che è parte integrante del presente decreto ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Bergamo, 22 ottobre 2002

† Roberto Amadei, *Vescovo*

A. Pesenti, *Canc. Vesc.*

Nota

PREMESSA

Ogni parrocchia o gruppo di piccole parrocchie abbia un numero significativo di MSC per garantire, il più frequentemente possibile, alle persone anziane ed ammalate che risiedono in parrocchia di esprimere nella comunione sacramentale eucaristica la comunione ecclesiale che trova il suo più alto compimento nella Messa.

L'introduzione degli MSC deve sollecitare tutta la comunità all'attenzione sia verso gli ammalati, sia alla cura pastorale della liturgia.

La visita del MSC testimonia la cura della comunità verso le persone anziane che vivono il mistero della sofferenza, e dovrebbe favorire la cura pastorale degli ammalati da parte dei presbiteri ai quali è affidato il compito della riconciliazione e dell'accompagnamento spirituale che esigono maggior disponibilità di tempo.

Così mentre si consente ai malati di vivere la comunione ecclesiale più piena e più frequentemente possibile i presbiteri possono attivare una pastorale dei sofferenti più personalizzata.

Inoltre la comunità è aiutata a vivere liturgicamente la presenza della malattia nella celebrazione eucaristica domenicale ed è invitata a coltivare e testimoniare la comunione e la ministerialità nella Chiesa oltre che favorire una corresponsabilità tra i vari ambiti della cura pastorale della sofferenza per una pastorale d'insieme.

Nelle piccole parrocchie il Ministro Straordinario dell'eucaristia può amministrare la Comunione eucaristica nei giorni in cui la S. Messa non viene celebrata.

ORIENTAMENTI

1. I Ministri Straordinari della Comunione

Ogni comunità parrocchiale scelga un certo numero di Ministri Straordinari della Comunione per rispondere alle necessità della comunità ed in particolare per assicurare la possibilità agli ammalati di accostarsi all'Eucaristia.

Il loro servizio si affianchi a quello dei presbiteri che debbono comunque assicurare la visita mensile agli ammalati e si inserisca in una pastorale d'insieme che tenga conto del cammino di fede dei fratelli nella sofferenza.

È in una pastorale d'insieme, dove le diverse ministerialità si coordinano, che la vicinanza al malato diventa cura oltre che nel portare l'Eucaristia, nel valutare i tempi della Riconciliazione, dell'Unzione degli Infermi e del Viatico. L'Eucaristia come Viatico è comunque riservata al presbitero.

2. Requisiti

A svolgere il compito siano chiamate persone mature per età (non inferiore ai 24 anni) e per vita cristiana (ovviamente non irretite da alcuna pena canonica e in piena comunione con la Chiesa), che si distinguano per fede vissuta, godano di buona stima presso gli altri fedeli, siano già impegnate nel servizio ecclesiale e nella pastorale della comunità, in particolare nell'animazione liturgica e caritativa.

3. Formazione

Ai candidati presentati dal proprio Parroco è richiesto un itinerario di formazione e maturazione nella fede che prevede a livello generale:

- un corso base per operatori pastorali;
- un corso specifico per la Pastorale dei Malati;
- un corso specifico per i Ministri Straordinari della Comunione.

In questo cammino, che ha come referente e responsabile il Parroco, s'inserisce poi la formazione permanente e il cammino spirituale del gruppo, che preveda modalità di programmazione pastorale del ministero e di verifica dello stesso.

Il conseguimento del titolo dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, completo del corso di Pastorale, sostituisce il corso base.

4. Istituzione e Mandato

I ministri straordinari siano istituiti, secondo il rito previsto, in una celebrazione festiva davanti alla comunità.

Svolgano il loro ministero verso gli ammalati possibilmente partendo da una celebrazione eucaristica domenicale, per dirigersi nelle case degli infermi.

DISPOSIZIONI

1. Domanda all'Ordinario

Per il servizio dei ministri straordinari nelle parrocchie spetta al Parroco presentare la domanda all'Ordinario. Per le case religiose femminili sarà la Superiore a presentare la domanda,

controfirmata dal Cappellano o dal Parroco del luogo. Per le case di cura o di riposo l'iniziativa spetta al Cappellano, in accordo con il Parroco del luogo.

La domanda indichi le ragioni della richiesta, le generalità dei candidati e i loro impegni pastorali.

Le domande siano fatte pervenire entro settembre all'Ufficio Liturgico.

2. Concessione del ministero.

Il ministero viene conferito per un quinquennio. Il mandato è revocabile qualora intervengano ragioni gravi. Può essere rinnovato, senza necessità di ripetere l'itinerario prescritto, mediante conferma esplicita dell'Ordinario. La facoltà è concessa solo per la comunità per la quale è stata data, decade perciò automaticamente qualora la persona incaricata si trasferisca in altra comunità e il presbitero responsabile di essa non ne faccia nuova domanda.

Da parte loro i candidati dovranno sottoscrivere l'accettazione delle norme disciplinari e liturgiche riguardanti il ministero straordinario della Comunione, la completa gratuità del servizio religioso, la disponibilità a lasciare l'incarico al termine o alla revoca del mandato.

Il candidato riceverà il mandato da parte del suo parroco e svolgerà il suo servizio in stretto collegamento con il ministro ordinato.

3. Comunità piccole e accorpate

Nelle comunità piccole e in quelle accorpate, nelle quali il presbitero non può assicurare una presenza quotidiana feriale, i Ministri Straordinari della Comunione, secondo il programma pastorale specifico stabilito con il Presbitero, presiedano i momenti celebrativi, previsti dal rituale, e distribuiscano la comunione.

La domanda all'Ordinario per l'istituzione dei Ministri Straordinari della Comunione nelle comunità piccole e accorpate faccia specifica menzione di ciò e indichi le modalità principali di attuazione e di organizzazione di questo servizio.

4. Distribuzione della Comunione durante le SS. Messe

Nel rispetto delle norme generali prescritte, i Ministri Straordinari della Comunione in via ordinaria possono distribuire la Comunione durante le Sante Messe, in cui la numerosa partecipazione ne suggerisca l'impiego.

5. Norme transitorie

Le presenti disposizioni sostituiscono quelle emanate nel 1984 per i Ministri Straordinari della Comunione. I Ministri Straordinari, sia religiosi che laici, istituiti prima dell'emanazione delle presenti disposizioni, cessano da ogni facoltà alla loro scadenza naturale.